

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE
PRODOTTO NEL 2008
E PER IL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO
(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)**

Mod. 2009 CONV.

Iscritti titolari di convenzione

Ai sensi all'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 9 febbraio 2005 ed entrato in vigore il 23 marzo 2005, nonché al successivo "Verbale di errata corrige" del 26 maggio 2005.

INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 2009 Conv.

Chi deve inviare la Comunicazione	La comunicazione relativa ai redditi 2008 va inviata dagli psicologi iscritti all'Ente entro il 31/12/2008 . In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La comunicazione va trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.
Termine e modalità per la presentazione	La comunicazione, su carta, va inviata all'Ente entro il 31 luglio 2009 , a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento. La comunicazione va firmata dall'interessato. Si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati. La comunicazione, on line, può essere trasmessa entro il 31 agosto 2009, fermo il termine di pagamento dei contributi sotto riportato. Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso va presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Versamento del saldo 2008	Entro il 31 luglio 2009 va effettuato il versamento del saldo tramite bonifico bancario (vedi il prospetto allegato). Chi ha la carta di credito Enpap può versare on line attraverso la propria area riservata a cui si accede dal sito dell'Ente: www.enpap.it

Spedizione Mod.2009 (Redditi 2008) Telematica "on line"	Spedizione Mod.2009 (Redditi 2008) Cartaceo (Data del timbro postale)	Stato della comunicazione	Sanzione applicabile art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP
Entro il 31 agosto 2009	Entro il 31 luglio 2009	Nei termini	-
Dal 1 settembre al 7 settembre 2009	Dal 1 agosto 2009 al 7 agosto 2009	Fuori termine entro 7 giorni	Sanzione di € 10,00
Dal 8 settembre al 29 novembre 2009	Dal 8 agosto 2009 al 29 ottobre 2009	Fuori termine entro 90 giorni	Sanzione di € 50,00
Dal 30 novembre 2009	Dal 30 ottobre 2009	Fuori termine oltre 90 giorni	Sanzione di € 100,00

La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Versamento del Saldo 2008 (In tutti i casi)	Stato del versamento	Interessi e sanzioni applicabili Art. 10 Regolamento ENPAP
Entro il 31 luglio 2009	Nei termini	-
Dal 1 agosto 2009 al 29 ottobre 2009	Fuori termine entro 90 giorni	Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 30 ottobre 2009	Fuori termine oltre 90 giorni	Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 –

lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Numero verde (a ripartizione dei costi) 848-780503 -

Tel: 069774861 – Fax: 0697748651

Sito internet www.enpap.it

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. **Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.**

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Attività svolta nel 2008 in rapporto di convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 9/2/2005

Indicare l'importo dei corrispettivi percepiti nell'anno 2008 relativamente all'attività professionale svolta in forza di rapporto di convenzione regolato ai sensi dell'A.C.N. 9/2/2005. Nel caso in cui l'iscritto abbia percepito nel 2008 compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture (purché gli stessi regolati, esclusivamente, dal citato Accordo) indicare il totale dei compensi.

AVVERTENZA

Eventuali competenze percepite nell'anno 2008, a titolo di arretrati relativi a precedenti annualità, devono essere incluse nel reddito da convenzione dichiarato nella presente comunicazione. Gli importi in questione sono indicati, generalmente, nell'apposita sezione del modello CUD riferito allo stesso anno 2008.

Per una più puntuale verifica dei dati si suggerisce di allegare alla dichiarazione il Modello CUD 2009 (redditi 2008)

Attività svolta nel 2008 non in convenzione (se presente)

Nei modelli fiscali (UNICO 2009, UNICO MINI 2009, 730 2009, CUD 2009), di norma, sono indicati gli importi del **reddito netto professionale di lavoro autonomo** prodotti nel periodo d'imposta 2008 ed i relativi **corrispettivi lordi** da indicare nella comunicazione da inviare all'Ente (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.). In caso di attività prestata in più forme nel 2008, va indicata la somma dei redditi delle attività svolte.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare **ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.**

Tipo di attività prestata dallo Psicologo		REDDITO NETTO	CORRISPETTIVI LORDI
		Relativa casella del Mod. 2009 Conv.	Relativa casella del Mod. 2009 Conv.
		Riferimenti	Riferimenti
Attività svolta con partita IVA	Regime ordinario	UNICO 2009: Rigo RE23 oppure, se non compilato, Rigo RE21	UNICO 2009: Rigo RE2
	Regime dei minimi (Legge Finanziaria 2008)	UNICO 2009: rigo CM6	UNICO 2009: rigo CM2
Partecipazione in associazione professionale. (Considerare solo la quota dell'attività di psicologo)		UNICO 2009: Rigo RH15 (del professionista)	UNICO 2009: Rigo RE2 (dell'associazione)
Attività prestata in forma occasionale		UNICO 2009: Rigo RL15 Differenza tra Col. 1 e Col.2	UNICO 2009: Rigo RL15 Colonna 1
		UNICO MINI 2009: Rigo RL15 Differenza tra Col. 1 e Col. 2	UNICO MINI 2009: Rigo RL15 Colonna 1
		730 2009: Rigo D5 Differenza tra Col. 2 (redditi) e col. 3 (spese)	730 2009: Rigo D5 Colonna 2 (redditi)
Collaborazione coordinata e continuativa		Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2009 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2009 o del modello Unico Mini 2009 o del 730 2009 (se presentati)	
Attività Intramoenia		Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2009 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2009 o del Modello Unico Mini 2009 o del 730 2009 (se presentati)	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- **Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.**

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purché il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- le indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2008.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito netto)**

Si ricorda, inoltre, che:

- la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

QUADRO C - CONTRIBUZIONE DOVUTA

Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2008. La procedura telematica calcola in automatico i contributi dovuti. Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C del modello su carta, non è necessario presentare un nuovo modello.

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00

Non va invece arrotondato il totale da versare (casella C₆) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali

CONTRIBUTO SOGGETTIVO – (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Va versato un contributo, a scelta, pari al 10% o al 14% o al 16% o al 18% o al 20% del reddito netto.

NB: in caso si sia percepito un reddito netto superiore a 88.669,00 euro (massimale imponibile previsto dalla normativa per il 2008) non si devono calcolare contributi sulla parte di reddito eccedente tale importo. Ad esempio: se si è percepito un reddito di 90.000,00 euro il calcolo del contributo va fatto unicamente su 88.669,00 euro.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Il contributo integrativo obbligatorio è pari al 2% dei **corrispettivi lordi**, non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A.

Frazionabilità dei contributi soggettivo e integrativo fisso/minimo

Il contributo soggettivo fisso/minimo di 780 e integrativo fisso/minimo di 60 euro può essere frazionato se nel corso del 2008 si è stati iscritti all'Enpap per meno dell'intero anno. In questo caso si versano unicamente i dodicesimi del contributo pari ai periodi di 30 giorni in cui si è stati iscritti all'ente (si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni). Ad esempio: se si è iscritti dal 12 febbraio 2008 si versano 11/12 rispettivamente di 780,00 e di 60,00 euro, mentre se si è iscritti dal 18 febbraio 2008 si versano 10/12 rispettivamente di 780,00 e di 60,00 euro e così via).

CONTRIBUTO DI MATERNITA' – (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il precedente Consiglio di Amministrazione ha deliberato alla fine del 2008 di portare a **€ 140,00** il contributo dovuto da ogni iscritto all'Ente per l'anno **2008** per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità. Pertanto per il 2008 tale contributo non è più di 120 euro, ma di 140 euro.

Si ricorda che per gli iscritti titolari di convenzione, il contributo di maternità è comunque dovuto anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi derivanti dalla stessa convenzione.

ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2008

Rappresenta l'eventuale versamento effettuato **direttamente dall'iscritto** a titolo di acconto per i contributi dell'anno 2008. Tale importo, se corrisposto, è evidenziato nella lista allegata dei versamenti. **Si consiglia tuttavia di confrontare tale importo con le proprie risultanze contabili anche mediante il riscontro con i dati visualizzabili nella propria area riservata e in caso di incongruenza, di darne comunicazione all'Ente.**

MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI SUI SINGOLI REDDITI E VERIFICA DELLE MISURE MINIME

Di seguito si forniscono le indicazioni per effettuare il calcolo dei contributi.

Per agevolare le operazioni di calcolo, a ciascun iscritto viene allegata una lista riepilogativa dei versamenti pervenuti nell'anno 2008 che contiene sia le somme riferite all'attività svolta in convenzione, sia i pagamenti effettuati direttamente dallo stesso iscritto.

1° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Verificare che i versamenti pervenuti nel 2008 per effetto del rapporto di convenzione (vedasi lista allegata) siano idonei a coprire il **contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione**.

Ø **Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto:** l'importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l'integrativo calcolato) rappresenta il **contributo soggettivo** versato, da accreditare ai fini del montante.

Ø **Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto:** il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa.

2° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' NON IN CONVENZIONE

Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall'attività in convenzione l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva pari al 10% del reddito netto da libera professione (**ovvero optare per un'aliquota facoltativa pari al 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto**) e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione.

In ogni caso, il **contributo soggettivo totale** (cioè la somma tra il contributo soggettivo derivante dalla convenzione e il contributo soggettivo dalla libera professione **non può essere superiore al prodotto dell'aliquota prescelta (10%, 14%, 16%, 18% e 20%) per il massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni secondo la tabella qui di seguito riportata:**

	Aliquota contributiva	Contributo soggettivo dovuto
Massimale reddito per l'anno 2008 88.669,00	10%	€ 8.867,00
	14%	€ 12.414,00
	16%	€ 14.187,00
	18%	€ 15.960,00
	20%	€ 17.734,00

Pertanto il contributo soggettivo da versare per la libera professione è dato dalla differenza tra il massimale del contributo soggettivo dovuto (in base all'aliquota scelta) e il contributo soggettivo derivante dalla convenzione. Es: aliquota scelta 10%, contributo soggettivo derivante dalla convenzione € 7.800,00, reddito netto da libera professione € 35.000,00: l'importo da versare quale contributo soggettivo è pari a € 1.067,00 anziché € 3.500,00 (differenza tra € 8.867,00 e € 7.800,00).


3° FASE) - VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA

Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), verificare che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta vale a dire:

- € 780,00 per il contributo soggettivo (o il minimo ridotto se ricorrono le condizioni di cui al quadro E);
- € 60,00 per il contributo integrativo.

Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, l'iscritto deve provvedere a versare quanto necessario per arrivare ai minimi stessi.

Per quanto sopra il procedimento di calcolo può essere così schematizzato:



Con analoghe modalità procedere al calcolo della contribuzione integrativa.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, **riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2008**, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

In alcuni casi è possibile richiedere **la riduzione** del contributo fisso/minimo
Il contributo soggettivo fisso/minimo di 780,00 euro può essere ridotto su richiesta (barrando la casella relativa):

A. della metà, vale a dire a 390,00 euro:

- se si è svolto, **nel corso dell'anno 2008**, attività di lavoro dipendente anche se part-time. **Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non consentono tale riduzione;**

Si precisa, altresì, che l'attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo per usufruire di tale riduzione.

- se ci si è trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2008**, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalle norme vigenti. Nel caso della maternità tale riduzione è applicabile solo nei casi di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o nei casi in cui siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;
- se nel 2008 si è stati **titolari di pensione erogata da un altro Ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purché si siano già compiuti i 57 anni di età.

Attenzione: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione

NB: se la riduzione determina però un contributo inferiore al 10% del reddito netto bisogna comunque versare almeno il 10% del reddito medesimo

B. ad un terzo, vale a dire a 260,00 euro:

- se si è iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e se contemporaneamente non si è superato, per l'anno in cui si chiede tale riduzione, il 35° anno di età. Pertanto, relativamente al 2008 la riduzione riguarda coloro che sono **nati dal 1/01/1973** in poi.

Attenzione: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione

NB: se la riduzione determina però un contributo inferiore al 10% del reddito netto bisogna comunque versare almeno il 10% del reddito medesimo

C. ad un quinto, vale a dire a 156,00 euro:

- se si è conseguito per l'intero anno 2008 un reddito netto, di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa derivante dall'esercizio dell'attività professionale, inferiore a **€ 1.560,00**.

Attenzione: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione

Tutte le richieste di riduzioni sono opzioni annue non tacitamente rinnovabili.

La fruizione delle riduzioni di cui ai punti A, B e C è facoltativa e per averne titolo è obbligatorio barrare, nel quadro E, la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel quadro F.

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E. **Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente vale a dire:**

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- copia del modello CUD (comprensivo delle "note") o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2008;
- certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **dichiarazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15 settembre 2009 per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia alla data di compilazione del modello.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dello stesso Ente.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;
- Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
- In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

- Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al **totale** dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, *anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato*. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- **Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'Isritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2008						
BENEFICIARIO	ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi					
	Codice Paese	Check Digit	CIN	ABI	CAB	N. Conto Corrente
IBAN	IT	02	Y	05696	03211	000077000X83
<i>Presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>						
CAUSALE DEL VERSAMENTO: Codice Fiscale Isritto _S08						
ORDINANTE: COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO						

> L'iscritto può effettuare il bonifico bancario attraverso la banca di cui è correntista, anche utilizzando, ove disponibile, le funzionalità telematiche.

> Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento on-line dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it.

> Si ricorda anche che i bonifici bancari possono essere effettuati, senza l'aggiunta di commissioni bancarie, presso la Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con denaro contante, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso. L'elenco delle banche con le quali è stata attivata la convenzione per l'incasso dei contributi alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio è consultabile sul sito dell'Ente.